



COMUNICATO UFFICIALE N. 204 **Stagione Sportiva 2012/2013**

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 139/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 7 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 MARZO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 7 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 7 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA 7 MARZO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società.</p> <p>2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.</p> <p>3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi collettivi.</p> <p>2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.</p> <p>3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede</p>